

# Bonus Cassa Forense per avvocati pensionati



*Al momento della cancellazione dagli albi, all'avvocato in pensione spetta una prestazione una tantum extra.*

Addio al supplemento di pensione, arriva il **bonus Cassa Forense per gli avvocati** che si pensioneranno a decorrere dal 1° febbraio 2021: si tratta di una prestazione contributiva una tantum, liquidata all'avvocato pensionato al momento della cancellazione da tutti gli albi.

Per la precisione, il nuovo **bonus avvocati pensionati** spetta agli iscritti alla Cassa Forense in pensione, che continuano ad esercitare la professione forense in quanto non obbligati alla cancellazione dagli albi. Il bonus non riguarda, dunque, i percettori della pensione di anzianità, in quanto per ricevere il trattamento è previsto l'obbligo di cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Ne hanno invece diritto i **pensionati per vecchiaia [1]** ed i percettori di pensione anticipata in regime di cumulo, in quanto non obbligati alla cancellazione dagli albi

al momento del pensionamento.

Il bonus, o più precisamente la **prestazione contributiva**, spetta sulla base del reddito professionale dichiarato, a partire dall'anno successivo al pensionamento sino alla cessazione dell'iscrizione alla Cassa Forense ed alla cancellazione da tutti gli albi.

La prestazione è calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato nel Modello 5, sino al tetto reddituale; la quota è pari al 2,5%, a partire dall'anno 2021. Il valore si determina rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati sul **reddito professionale**, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge Dini **[2]**.

Ricordiamo, a questo proposito, che gli avvocati in pensione che continuano ad esercitare sono obbligati, dall'anno successivo al pensionamento, al versamento del contributo soggettivo, sino al tetto reddituale previsto annualmente, in misura pari al 7,5% (a decorrere dal 1° gennaio 2021). Sulla parte eccedente, il tetto reddituale l'aliquota dovuta è del 3% **[3]**, ma questa contribuzione non è considerata per il calcolo del bonus.

Il bonus è liquidato in un'**unica soluzione**, a domanda, alla cancellazione da tutti gli albi professionali; può essere liquidato agli eredi in caso di decesso.

## Supplemento di pensione

Il **supplemento di pensione** spetta, invece, con riferimento ai pensionati presso Cassa Forense che continuano a esercitare la professione:

- un'unica volta dopo un anno dal pensionamento per i trattamenti decorrenti dal 1° febbraio 2019 al 1° gennaio 2021;
- un'unica volta dopo due anni dal pensionamento per i trattamenti decorrenti dal 1° febbraio 2017 al 1° gennaio 2019;
- un'unica volta dopo tre anni dal pensionamento per i trattamenti decorrenti dal 1° febbraio 2014 al 1° gennaio 2017;
- un'unica volta dopo quattro anni dal pensionamento per i trattamenti decorrenti dal 1° febbraio 2011 al 1° gennaio 2014.

Il **supplemento** è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, se la cancellazione avviene prima della

maturazione del diritto.

Per i beneficiari del supplemento, il **Bonus avvocati** pensionati spetta solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ridotta, a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del supplemento stesso.